

REPERTORIO N. 5486

RACCOLTA N. 2817

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventisei**, del mese di **aprile**,
alle ore sedici e dieci

in Sondrio, Via XXV Aprile n. 22, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Sondrio a Palazzo Muzio.

Avanti a me **Dott. Demetrio Rando Notaio in Chiesa in Valmalenco**, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Sondrio è personalmente comparso il signor:

- **GRITTI GIONNI**, nato a Sondrio il giorno 25 febbraio 1961, domiciliato per la carica a Sondrio, Via Cesura n. 3
codice fiscale GRT GNN 61B25 I829K

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"AVIOVALTELLINA S.p.A."

con sede legale in Sondrio, Via Cesura n. 3, con capitale sociale di Euro 2.425.280,00 (duemilioni quattrocentoventicinquemiladuecentottanta virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio 00523580140, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo SO - 38718

mi chiede, con il consenso degli intervenuti, di redigere, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi alla parte straordinaria, il verbale di assemblea della predetta società.

Il comparente, assunta la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale

DA ATTO

= che oggi, in questo luogo ed alle ore sedici, l'assemblea della società è stata regolarmente convocata, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, mediante avviso pubblicato sul quotidiano "La Provincia di Sondrio" del 7 aprile 2018, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria:

- 1) riformulazione ed integrazione dell'oggetto sociale e conseguente variazione statutaria;
- 2) adeguamento della disciplina statutaria in materia di organo amministrativo e di organi di controllo al d.lgs 175/2016 e s.m.i. e conseguente integrale riformulazione delle clausole statutarie relative;
- 3) approvazione di un nuovo testo di statuto al fine di recepire le modifiche di cui ai punti 1) e 2).

omissis

= che sono presenti quattordici soci, in proprio o per delega, come risulta dall'elenco **che si allega al presente atto sotto la lettera "A"**, quale sua parte integrante e sostanziale, dispensandomi il comparente dal darne lettura, titolari di complessive numero 4.295 (quattromiladuecentonovantacinque) azioni del valore nominale di Euro 440,00 (quattrocentoquaranta virgola zero zero) ciascuna, per complessivi nominali Euro 1.889.800 (unmilioneottocentottantanovemilaottocento) pari al 77,92 (settantasette virgola novantadue) per cento circa del capitale sociale, su complessive numero 5.512

ADEMPIMENTO UNICO

Agenzia delle Entrate di
Sondrio

Registrato il 18 maggio 2018
al N. 4249 Serie 1T

TOTALE ADEMPIMENTO
€. 356,00

(cinquemilacinquecentododici) azioni costituenti l'intero capitale sociale;
= che del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente, nella persona di se medesimo, e i consiglieri Bertolini Matteo, Pirana Giuseppe, Del Curto Giovanni e Folini Elena, mentre sono assenti giustificati Franco Moro e Cristini Gianluca

= che del Collegio Sindacale sono presenti Livraghi Aldo, Presidente, Mainetti Giussi e Muffatti Lara

= che le azioni sono state depositate ai sensi di statuto;

= di aver accertato identità e legittimazione degli intervenuti.

Pertanto il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno per la parte straordinaria.

Sui punti all'ordine del giorno il Presidente, con il consenso degli intervenuti, svolge una trattazione unitaria.

Sul primo punto all'ordine del giorno illustra all'assemblea i motivi per i quali è opportuno integrare l'oggetto sociale, ricomprendendovi anche le seguenti attività:

"Promozione, progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture direttamente e/o in collaborazione con istituzioni o altri soggetti privati interessati ai servizi in ambito territoriale e non, tenuto conto dell'interesse generale e con particolare attenzione allo sviluppo e sicurezza del territorio.

Promozione, programmazione e realizzazione di progetti di sviluppo del territorio provinciale e non, anche in collaborazione con aziende private/pubbliche, aggregazioni, associazioni in genere che rappresentino gli interessi generali.

Predisposizione di specifici programmi e realizzazione delle opere per interventi sul territorio, in forma diretta o in collaborazione con le istituzioni, soggetti di diritto pubblico o privato presenti sul proprio territorio, interessati per il raggiungimento dei propri scopi sociali."

Al proposito propone di procedere riformulando integralmente l'oggetto sociale, anche nella parte relativa alle operazioni strumentali con conseguente approvazione di un nuovo art. 3 dello statuto, come infra meglio si preciserà.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ricorda all'assemblea che, essendo "AVIOVALTELLINA S.p.A." una società a controllo pubblico, essa è soggetta alla disciplina di cui al D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", infra anche solo "Testo Unico"), così come modificata ed integrata con il D.Lgs. n. 100 del 2017 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, che pertanto occorre, tra l'altro, adeguare il vigente statuto alle relative prescrizioni normative.

Al proposito fa presente che l'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha formulato ed approvato l'8 dicembre 2017 con delibera n.1134 le *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"* che forniscono fra l'altro indicazioni circa gli adeguamenti statutari necessari per effetto delle sopravvenute novità legislative in materia di società a controllo pubblico e che la società ha fatto predisporre dal dott. Alessandro Nonini, esperto della materia, una relazione circa gli adempimenti cui la società è tenuta in dipendenza dell'entrata in vigore del "Testo Unico".

Evidenzia che gli adeguamenti statutari richiesti dalla vigente normativa riguardano essenzialmente l'organo amministrativo e gli organi di controllo ed illustra brevemente i principali profili di disciplina che richiedono un intervento.

In particolare evidenzia che dalla nuova normativa risulta che:

= nelle società per azioni a controllo pubblico è prescritto che la revisione legale dei conti non possa essere affidata al collegio sindacale e che, pertanto, è necessario prevedere statutariamente la nomina di un revisore legale;

= di regola, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico dovrà essere costituito da un amministratore unico e che tuttavia è consentito che l'assemblea delle società a controllo pubblico possa decidere di derogare a tale principio con delibera motivata in relazione a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi nominando un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; e' inoltre previsto che i componenti dell'organo amministrativo di una società a controllo pubblico debbano possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza a norma di legge;

= nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per un terzo da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto deve prevedere che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e s.m.i.;

= nelle società per azioni a controllo pubblico l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione dovrà avvenire in favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

= nelle società per azioni a controllo pubblico deve ritenersi esclusa la carica di vicepresidente e che tuttavia è possibile prevedere che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

= nelle società per azioni a controllo pubblico è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

= è fatto, inoltre, divieto di istituire, nelle società per azioni a controllo pubblico, organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Alla luce di quanto sopra è necessario adeguare la disciplina statutaria in materia di organo amministrativo e di organi di controllo al d.lgs 175/2016 e s.m.i., e propone di procedere, a tal fine, mediante la riformulazione integrale delle clausole statutarie relative, come infra meglio si preciserà, anche al fine di operare i coordinamenti necessari in dipendenza tra quanto imposto dal "Testo Unico" e l'attuale normativa statutaria.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, strettamente connesso ai primi due punti, il Presidente, quindi, sottopone all'approvazione dell'assemblea il nuovo testo di statuto, già messo a disposizione degli intervenuti, che recepisce le modifiche statutarie di cui sopra e precisamente:

= la modifica dell'art. 3 relativo all'oggetto sociale;

= la modifica del primo comma dell'art. 10, relativo alla presidenza dell'assemblea, e la soppressione degli attuali articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, contenenti l'attuale disciplina statutaria in materia di organo amministrativo e di controllo, e l'inserimento di sette nuovi articoli, numerati da 11 a 17, il tutto in recepimento della vigente normativa in tema di organo amministrativo e organi di controllo, in conformità alle novità normative intervenute e sopra illustrate, con conseguente rinumerazione dei successivi articoli dello statuto sociale.

Il dott. Livraghi a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte del Presidente.

Le proposte formulate dal Presidente vengono dunque poste in votazione L'assemblea, dopo breve discussione all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente,

delibera

1[^]) di integrare l'oggetto sociale con le nuove attività, così come illustrate e proposte dal Presidente, riformulandolo integralmente, anche con riguardo alle operazioni strumentali;

2[^]) di adeguare la disciplina statutaria in materia di organo amministrativo e di organi di controllo al d.lgs 175/2016 e s.m.i. con conseguente integrale riformulazione delle clausole statutarie relative, anche al fine di operare i necessari coordinamenti;

3[^]) di approvare un nuovo testo di statuto, in recepimento delle modifiche statutarie approvate nei precedenti punti 1[^]) e 2[^]), comportanti:

- la modifica dell'art. 3, relativo all'oggetto sociale, come segue:

"Art. 3) La Società ha per oggetto: la promozione, la realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della Provincia di Sondrio e sul Territorio Nazionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle comunicazioni da e per la Provincia di Sondrio.

Promozione, progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture direttamente e/o in collaborazione con istituzioni o altri soggetti privati interessati ai servizi in ambito territoriale e non, tenuto conto dell'interesse generale e con particolare attenzione allo sviluppo e sicurezza del territorio.

Promozione, programmazione e realizzazione di progetti di sviluppo del territorio provinciale e non, anche in collaborazione con aziende private/pubbliche, aggregazioni, associazioni in genere che rappresentino gli interessi generali.

Predisposizione di specifici programmi e realizzazione delle opere per interventi sul territorio, in forma diretta o in collaborazione con le istituzioni, soggetti di diritto pubblico o privato presenti sul proprio territorio, interessati per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

La Società potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico, utile per il conseguimento dell'oggetto sociale."

- la modifica del primo comma dell'art. 10, relativo alla presidenza dell'assemblea, come segue:

"Art. 10) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea."

- la soppressione degli attuali articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 discipli-

nati organo amministrativo e di controllo;

- l'inserimento, in recepimento della vigente normativa del "Testo Unico" in tema di organo amministrativo e organi di controllo, dei seguenti nuovi sette articoli, numerati da 11 a 17:

"Art. 11) La gestione dell'impresa spetta ad un Amministratore Unico, salvo quanto infra precisato.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo quanto, di volta in volta, deciso dall'Assemblea, da tre o cinque membri o, comunque, nel numero prescritto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario della Società, se non sono già stati nominati dall'Assemblea. La carica di Vice Presidente vicario è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che la legge non affidi all'Assemblea. Le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2501-ter e 2506-bis C.C. spettano, in ogni modo, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che deve esercitarle direttamente, senza poterle delegare.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a:

- a. - esaminare la bozza del bilancio e del programma generale dell'attività sociale e formulare le relative proposte all'Assemblea;
- b. - proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto;
- c. - proporre all'Assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;
- d. - approvare le tariffe od i prezzi di vendita da praticare agli utenti dei servizi nonché lo schema delle convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi e, in genere, la cooperazione della Società con gli enti locali Soci e/o con la pubblica amministrazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Società; in caso di sua assenza, provvede il Vice Presidente vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano in età. L'a-

dunanza si tiene nella sede sociale; ove - su decisione del Presidente - essa si tenga altrove, deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni centoventi giorni per la relazione sulle attività sociali e sui risultati di gestione e la loro valutazione; esso è altresì convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, indicando gli argomenti da trattare, almeno un consigliere od il Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno e dell'ora della riunione nonché - ove diverso dalla sede sociale - del luogo della riunione stessa, deve essere spedito - per telegramma, lettera raccomandata, telefax od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno cinque giorni - riducibili fino a due, in caso di assoluta urgenza - antecedenti quello dell'adunanza. Al fine di favorire questa e le altre comunicazioni, ciascun consigliere è tenuto a fornire alla Società anche il proprio recapito telefonico o di telefax o l'eventuale indirizzo di posta elettronica, anche certificata, avvertendo delle relative modificazioni anche temporanee; la comunicazione al recapito indicato costituisce valido avviso. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; per la nomina del Presidente e del Vice Presidente vicario è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ove non nominati dall'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, sarà istituito un libro delle determinazioni dell'Amministratore, sul quale dovranno essere trascritti gli atti di amministrazione più importanti, compresa la proposta all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Art. 13) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Società.

La Società sta in giudizio nella persona dell'Amministratore Unico o del Presidente ciascuno dei quali - a seconda del soggetto nominato dall'Assemblea - nomina i procuratori e i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri; promuove tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società.

Il Presidente, adotta le decisioni e compie gli atti ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio medesimo.

L'Amministratore Unico o il Presidente assumono inoltre tutte le iniziative necessarie a promuovere la conoscenza delle attività sociali, intrattengono i rapporti con le autorità e, in specie, con gli enti locali soci e non, e curano le pubbliche relazioni della Società.

L'Amministratore Unico o il Presidente coordinano l'attività dei diversi orga-

ni sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa tra gli stessi.

Al Vice Presidente competono i poteri attribuiti al Presidente, in caso di assenza, anche temporanea, o di impedimento di quest'ultimo. Il Vice Presidente non avrà diritto per la sua carica ad un compenso aggiuntivo rispetto agli altri consiglieri di amministrazione.

Art. 14) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di equilibrio di genere e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Quanto a funzioni, doveri, responsabilità ed ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 15) Agli Amministratori spettano i compensi fissati dall'Assemblea nonché il rimborso (anche secondo tabelle e parametri predeterminati) delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie. È possibile la corresponsione di premi di risultato solo se deliberati prima dello svolgimento della relativa attività.

L'Assemblea delibera la retribuzione annuale da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata dell'incarico.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e/o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 16) La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. La durata dell'incarico, le funzioni, i doveri, le responsabilità sono stabilite dalla legge. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale, salvo il caso in cui le norme in materia di società a controllo pubblico lo dovessero in futuro consentire.

Art. 17) La società, in ogni caso, non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

Conseguentemente vengono rinumerati gli articoli successivi che restano invariati.

Il comparante mi consegna quindi il testo dello statuto sociale, così come risultante per effetto delle modifiche sopra deliberate, composto da numero venti articoli, **che si allega al presente atto sotto la lettera "B"**, quale sua parte integrante e sostanziale, dispensandomi il comparante dal darne lettura. Le spese del presente atto sono a carico della società.

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore sedici e trentacinque viene chiusa la verbalizzazione notarile dei punti all'ordine del giorno relativamente alla parte straordinaria.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me letto al comparante che lo approva.

Quest'atto è scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su diciassette pagine di cinque fogli fin qui.

Viene sottoscritto alle ore sedici e trentacinque.

F.ti: GRITTI GIONNI

DEMETRIO RANDO Notaio

AVIOVALTELLINA S.P.A.

Assemblea Ordinaria del giorno 26 aprile 2018 (seconda convocazione)

n. progr.	socio	n.azioni	annotazioni
1	GRITTI GIOVANNI	2	
2	COH. MONTANA SONDRIO	15	ROTTICO DARIO DE
3	MAGINI ENRICO	1	
4	RETTORIUS SONDRIO	1	GARBELLINI BRUC.
5	PARIETTI LUIGI	14	
6	MENOLA GIANFRANCO	1	VIGO GIUSEPPE DELEGATO
7	STAINO ANTONIO	1	
8	CAICIO VALTELLINER	459	PASQUALINI PIERLUIGI DELEGATO
9	TOGNOLA DIEGO	1	
10	GMB	1	GERLINI PAOLO DELEGATO
11	CELA SONDRIO	120	LEONELLI PAOLA DELEGATO
12	BPS	159	MARTINELLI ANTONIO DELEGATO
13	ROTONI GIANFRANCO	5	
14	COMUNE DI CAICIO	10	PIRANA GIUSEPPE SINDACO
15	PROVINCIA DI SONDRIO	3106	ANGELINI FRANCO CONSIGLIERE PROVINCIALE
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			



44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			

ALLEGATO " B " AL REP. 5486/2817

STATUTO

Art. 1) è costituita la Società per azioni denominata "AVIOVALTELLINA S.p.A."

Art. 2) La Società ha sede in Sondrio (SO).

Art. 3) La Società ha per oggetto: la promozione, la realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della Provincia di Sondrio e sul Territorio Nazionale, con particolare riguardo allo sviluppo delle comunicazioni da e per la Provincia di Sondrio.

Promozione, progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture direttamente e/o in collaborazione con istituzioni o altri soggetti privati interessati ai servizi in ambito territoriale e non, tenuto conto dell'interesse generale e con particolare attenzione allo sviluppo e sicurezza del territorio.

Promozione, programmazione e realizzazione di progetti di sviluppo del territorio provinciale e non, anche in collaborazione con aziende private/pubbliche, aggregazioni, associazioni in genere che rappresentino gli interessi generali.

Predisposizione di specifici programmi e realizzazione delle opere per interventi sul territorio, in forma diretta o in collaborazione con le istituzioni, soggetti di diritto pubblico o privato presenti sul proprio territorio, interessati per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

La Società potrà compiere ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, non nei confronti del pubblico, utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 4) In considerazione delle finalità di interesse generale perseguite, della Società potranno far parte oltre a privati ed Imprese, lo Stato, gli Enti Pubblici territoriali e non, ovvero loro Consorzi od Organismi di loro diretta emanazione.

Art. 5) La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 6) Il capitale sociale è di euro 2.425.280,00 (duemilioniquattrocentoventicinquemiladuecentottanta virgola zero zero) diviso in numero 5.512 (cinquemilacinquecentododici) azioni da nominali euro 440,00 (quattrocentoquaranta virgola zero zero) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti non in danaro.

Potranno essere ammesse in sede di aumento del capitale o di conversione delle azioni esistenti, nei limiti e alle condizioni di legge, azioni fornite di diritti diversi.

Art. 7) Le azioni sono nominative.

Art. 8) L'Assemblea, regolarmente convocata e validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

Le Assemblee comunque possono essere convocate quante volte l'Organo

Amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

Il luogo di convocazione e di riunione delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, è nella sede sociale od anche altrove, ma sempre in Italia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono indette mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione contenente le materie da trattare sul quotidiano "La Provincia di Sondrio" o in alternativa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

In tale avviso può essere fissata la data per l'eventuale Assemblea in seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta.

E' lasciata facoltà all'Organo Amministrativo di convocare le Assemblee mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo dell'adunanza nonché dell'Ordine del Giorno e di ogni altra informazione prescritta dalla legge, da trasmettersi ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci, per fax, e-mail o altro mezzo telematico che ne assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi fosse rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipi la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi a norma dell'art. 2366 commi 4 e 5 C.C.

Art. 9) Possono intervenire alle Assemblee gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che entro tale termine abbiano depositato le loro azioni presso le casse indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante semplice delega scritta, anche inviata a mezzo fax e confermata successivamente per lettera, da altra persona fisica o giuridica, anche non socio, purchè non amministratore, o sindaco o dipendente della società.

Il biglietto di ammissione rilasciato per la prima convocazione è valido anche per la seconda.

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con le presenze e le maggioranze previste dal Codice Civile.

Art. 10) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dirigere la discussione e stabilire ordine e procedure della votazione.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'Assemblea.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video colle-

gati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11) La gestione dell'impresa spetta ad un Amministratore Unico, salvo quanto infra precisato.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, secondo quanto, di volta in volta, deciso dall'Assemblea, da tre o cinque membri o, comunque, nel numero prescritto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario della Società, se non sono già stati nominati dall'Assemblea. La carica di Vice Presidente vicario è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, assicurando altresì il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere.

Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione che la legge non affidi all'Assemblea. Le attribuzioni di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2501-ter e 2506-bis C.C. spettano, in ogni modo, all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, che deve esercitarle direttamente, senza poterle delegare.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede altresì

a:

- a. - esaminare la bozza del bilancio e del programma generale dell'attività sociale e formulare le relative proposte all'Assemblea;
- b. - proporre all'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o del presente statuto;
- c. - proporre all'Assemblea l'eventuale emissione di obbligazioni;
- d. - approvare le tariffe od i prezzi di vendita da praticare agli utenti dei servizi nonché lo schema delle convenzioni volte a disciplinare la gestione dei servizi e, in genere, la cooperazione della Società con gli enti locali Soci e/o con la pubblica amministrazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Società; in caso di sua assenza, provvede il Vice Presidente vicario o, in assenza anche di quest'ultimo, il consigliere più anziano in età. L'adunanza si tiene nella sede sociale; ove - su decisione del Presidente - essa si tenga altrove, deve esserne data notizia nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno una volta ogni centoventi giorni per la relazione sulle attività sociali e sui risultati di gestione e la loro valutazione; esso è altresì convocato tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente, indicando gli argomenti da trattare, almeno un consigliere od il Collegio Sindacale. L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno e dell'ora della riunione nonché - ove diverso dalla sede sociale - del luogo della riunione stessa, deve essere spedito - per telegramma, lettera raccomandata, telefax od altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno cinque giorni - riducibili fino a due, in caso di assoluta urgenza - antecedenti quello dell'adunanza. Al fine di favorire questa e le altre comunicazioni, ciascun consigliere è tenuto a fornire alla Società anche il proprio recapito telefonico o di telefax o l'eventuale indirizzo di posta elettronica, anche certificata, avvertendo delle relative modificazioni anche temporanee; la comunicazione al recapito indicato costituisce valido avviso. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; per la nomina del Presidente e del Vice Presidente vicario è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ove non nominati dall'Assemblea.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di nomina di un Amministratore Unico, sarà istituito un libro delle determinazioni dell'Amministratore, sul quale dovranno essere trascritti gli atti di amministrazione più importanti, compresa la proposta all'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Art. 13) L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione hanno la rappresentanza della Società.

La Società sta in giudizio nella persona dell'Amministratore Unico o del Presidente ciascuno dei quali - a seconda del soggetto nominato dall'Assemblea - nomina i procuratori e i difensori della Società per i giudizi in cui essa è parte; nomina arbitri; promuove tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società.

Il Presidente, adotta le decisioni e compie gli atti ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e dispone le spese nei limiti fissati dal Consiglio medesimo.

L'Amministratore Unico o il Presidente assumono inoltre tutte le iniziative necessarie a promuovere la conoscenza delle attività sociali, intrattengono i rapporti con le autorità e, in specie, con gli enti locali soci e non, e curano le pubbliche relazioni della Società.

L'Amministratore Unico o il Presidente coordinano l'attività dei diversi organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l'integrazione operativa tra gli stessi.

Al Vice Presidente competono i poteri attribuiti al Presidente, in caso di assenza, anche temporanea, o di impedimento di quest'ultimo. Il Vice Presidente non avrà diritto per la sua carica ad un compenso aggiuntivo rispetto agli altri consiglieri di amministrazione.

Art. 14) Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente.

L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di equilibrio di genere e degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Quanto a funzioni, doveri, responsabilità ed ogni altra materia relativa al Collegio Sindacale valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 15) Agli Amministratori spettano i compensi fissati dall'Assemblea nonché il rimborso (anche secondo tabelle e parametri predeterminati) delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle funzioni loro proprie. È possibile la corresponsione di premi di risultato solo se deliberati prima dello svolgimento della relativa attività.

L'Assemblea delibera la retribuzione annuale da riconoscere ai componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata dell'incarico.

È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza e/o trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 16) La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'Assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. La durata dell'incarico, le funzioni, i doveri, le responsabilità sono stabilite dalla legge. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale, salvo il caso in cui le norme in materia di società a controllo pubblico lo dovessero in futuro consentire.

Art. 17) La società, in ogni caso, non potrà istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 18) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centotanta giorni quando l'Organo Amministrativo ritiene che vi siano particolari esigenze che lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale ai sensi di legge, sono distribuiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 19) In caso di scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 20) Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.ti: GRITTI GIONNI

DEMETRIO RANDO Notaio